



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

	Repubblica Italiana	
	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	
	Città Metropolitana di Milano	
	Codice Fiscale 86502140154 – Partita IVA 04202630150	
	Repertorio N.	
	ATTO PUBBLICO INFORMATICO	

	CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI CUI	
	ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO	
	ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE	

	L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì..... , del mese di, in	
	Pogliano Milanese e nella Residenza Municipale di Piazza Volontari Avis	
	Aido n. 6, avanti a me Dr. MATTEO BOTTARI (C.F. BTTMTT66C20F158G),	
	Segretario Generale del Comune di Pogliano Milanese (MI), autorizzato a	
	rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa in	
	virtù dell'art. 97 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. n. 267/2000,	
	senza l'assistenza di testimoni, avendovi i comparenti rinunciato con il mio	
	consenso, sono personalmente comparsi i signori:	
	a) MIGANI FERRUCCIO , nato a Schaffhausen (Svizzera) il 02.01.1969,	
	(C.F. MGNFRC69A02Z133U), per il Comune di Pogliano Milanese –	
	codice fiscale 86502140154, nella sua qualità di Responsabile dell'Area	
	Lavori Pubblici, domiciliato per la funzione rivestita presso la casa	
	comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo	
	interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, in forza del	

	decreto del Sindaco prot. n. 1205 del 01.02.2022, nel seguito denominato	
	“Stazione Appaltante”	
	E	
	b), nato a (.....) il(C.F.	
) nella esclusiva qualità di rappresentante legale	
	dell'Impresa..... con sede in	
, via – CAP (MI) -	
	C.F. e Partita IVA, il quale dichiara di agire in nome e per	
	conto dell'impresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza	
	Lodi, nel seguito denominato “Appaltatore”.	
	Detti comparenti, della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io	
	Segretario generale sono certo, premettono che:	
	Nel seguito si intende:	
	CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;	
	RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente abrogate;	
	CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;	
	DURC: Documento unico di regolarità contributiva.	
	Nel seguito si intende altresì:	
	Comune: la stazione appaltante del Comune di Pogliano Milanese;	
	Appaltatore: l'aggiudicatario dei lavori.	
	PREMESSO:	
	in primo luogo , con determinazione dell'Area Lavori Pubblici n.	
	DEL tramite la piattaforma di acquisti centralizzati SINTEL,	
	istituita da ARIA S.p.A. tra gli iscritti nell'elenco degli operatori economici del	
	settore ed in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dei servizi in	
	argomento, è stato affidato all'arch. Marco Mutti, CF MTTMRC64D30F205W	
		2

	P.IVA 08396590153, con studio in Comune di Milano in via Giulio Ferreri 34,	
	iscritto all'Ordine degli Architetti di Milano e Provincia al n. 7570, l'incarico	
	professionale per lo studio di fattibilità tecnica ed economica,	
	progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità e stesura	
	del certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione del	
	palazzo municipale – lotto 1: messa in sicurezza ed efficientamento	
	energetico del tetto – CIG Z6A36B7E78	
	in secondo luogo, con determinazione dell'Area Lavori Pubblici n.	
 del è stato approvato lo studio di fattibilità	
	tecnico economica dei lavori di riqualificazione del palazzo municipale -	
	lotto 1: messa in sicurezza ed efficientamento energetico del tetto – CIG	
	Z6A36B7E78	
	in terzo luogo, con determinazione dell'Area Lavori Pubblici n.	
	del è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei	
	lavori di riqualificazione del palazzo municipale - lotto 1: messa in	
	sicurezza ed efficientamento energetico del tetto – CIG Z6A36B7E78 per	
	un importo complessivo al netto di IVA pari a euro 148.987,12 comprensivo	
	di oneri per la sicurezza;	
	in quarto luogo, con determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. del	
 il RUP ha affidato l'appalto per la realizzazione dei lavori	
	di riqualificazione del palazzo municipale – lotto 1: messa in sicurezza	
	ed efficientamento energetico del tetto CUP..... CIG	
		3

	Z6A36B7E78 , mediante la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 1	
	comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal D.L. 77/2021 convertito	
	definitivamente in legge n.108 del 29/07/2021, trattandosi di lavori di importo	
	inferiore ai 150.000,00 euro, all'impresa..... che è tra gli operatori	
	individuati dall'Ufficio Tecnico Comunale, tra quelli iscritti nell'elenco degli	
	operatori economici del settore ed in possesso dei requisiti necessari per	
	l'affidamento dei lavori in argomento che ha formulato un offerta con un	
	ribasso in percentuale dello % (.....per cento)	
	sull'importo posto a base di gara di Euro 101.947,15	
	(centounmilanovecentoquarantasette,15) e, quindi, per un importo, al netto	
	del ribasso, di Euro (.....) oltre oneri	
	per la sicurezza non soggetti a ribassi per Euro 47.039,98	
	(quarantasettemilaetrentanove,98), per un totale contrattuale di Euro	
 (.....), oltre IVA di legge.	
	in quinto luogo , con determinazione dell'Area Lavori Pubblici n.	
	del sono stati formalmente affidati i lavori <i>de quo</i> all'impresa	
	aggiudicataria rideterminando il quadro economico dell'intervento oggetto del	
	presente contratto e adottati i relativi impegni di spesa;	
	in sesto luogo , sono stati esperiti i controlli previsti di legge le cui risultanze	
	sono agli atti dell'ufficio ed è stata verificata la certificazione di regolarità	
	contributiva (DURC ON LINE) numero protocollo INAIL che	
	risulta valido sino al;	
		4

	in settimo luogo , l'appaltatore è tenuto a prendere visione del Piano per la	
	Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione	
	redatto dal coordinatore per la sicurezza incaricato dal comune di Pogliano	
	Milanese, sulla scorta del quale l'appaltatore è tenuto a redigere il Piano	
	Operativo di Sicurezza (POS); che dovrà contenere i requisiti minimi previsti	
	nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;	
	in ottavo luogo , ogni comunicazione diretta all'appaltatore sarà indirizzata	
	all'indirizzo PEC <u>.....</u> domicilio digitale	
	dell'appaltatore.	
	Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono	
	e stipulano quanto segue.	
	Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.	
	1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i	
	documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del	
	presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati e l'Offerta	
	Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.	
	2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto	
	disposto nel medesimo e nei documenti nello stesso richiamati, dalle norme	
	e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D.Lgs.	
	n. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come	
	modificata dal decreto legge n. 77 del 31.05.2021, dal codice civile e dalle	
	altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato).	
		5

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Impresa.

Art. 2. Oggetto del contratto.

1. Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i **lavori di riqualificazione del palazzo municipale – lotto 1: messa in sicurezza ed efficientamento energetico del tetto.**

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti gli altri elaborati di cui al progetto definitivo/esecutivo (tavole grafiche, relazione tecnica, computo metrico estimativo), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli atti e dai documenti di gara e relativi allegati prodotti dalla Stazione Appaltante dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. Per la descrizione dettagliata dell'intervento si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e a tutti i documenti costituenti il progetto definitivo/esecutivo.

Art. 3. Ammontare del contratto e modalità di pagamento.

1. L'importo contrattuale ammonta ad Euro (diconsi euro/.....) di cui:

	a) Euro,..... importo dei lavori,	
	b) Euro 47.039,98 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.	
	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.	
	3. Il corrispettivo contrattuale s'intende stabilito dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.	
	4. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.	
	5. Nel corrispettivo di cui sopra sono compresi tutti gli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Tale importo compensa pertanto tutte le spese per fornitura, assicurazioni di ogni specie, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare le prestazioni finite, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che la Ditta appaltatrice dovrà sostenere a tale scopo.	
	6. Per quanto riguarda le modalità e i termini di pagamento si rinvia agli articoli dal 33 al 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Art. 4. Prezzi.	
	Per il presente contratto non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1, dell'articolo 1664 del Codice Civile.	
	Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
		7

	1. L'appaltatore dovrà dare inizio all'esecuzione dei lavori entro il termine	
	stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto o a seguito di sottoscrizione di	
	Verbale di esecuzione anticipata.	
	2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è stabilito in giorni 45	
	naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di	
	consegna lavori.	
	3. Le parti dichiarano di aver dato spontaneamente esecuzione al	
	presente contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna dei lavori in	
	via d'urgenza redatto in data, che qui s'intende	
	integralmente riportato e, pertanto, l'ultimazione dei lavori viene fissata entro	
	la data del, fatte salve le sospensioni eventuali intervenute.	
	Art. 6. Proroghe e sospensione dei lavori	
	1. Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di	
	ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui sopra, può richiedere la	
	proroga presentando apposita richiesta motivata secondo le indicazioni di cui	
	all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	2. Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate in ottemperanza ai	
	disposti di cui agli artt. 26 e 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Art. 7. Penali.	
		8

	1. Per le penali trova applicazione quanto previsto dall'art. 40 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia e che le parti dichiarano di ben	
	conoscere ed accettare.	
	2. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Appaltatore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	3. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della stazione	
	Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.	
	Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari.	
	1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.	
	2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante gli	
	estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva,	
	alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle	
	persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni	
	successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7,	
	della L. n. 136/2010.	
	3. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite	
	senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto,	
	secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.	
	4. Ai fini dell'art. 25, co. 2bis, L. 89/2014 si dichiara che il CIG è	
	
	5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le	
		9

disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 9. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante.

4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale

	inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie	
	vigenti.	
	5. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione	
	appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante	
	di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi	
	momento e anche senza preavviso (vedi anche art. 29 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto), alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del	
	presente contratto. A tale scopo la Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la	
	verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno	
	di volta in volta indicati all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, altresì, a	
	prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali	
	verifiche.	
	7. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione	
	appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella	
	struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche	
	alle eventuali imprese affidatarie del subappalto regolamentato tra l'altro	
	dall'art 15 del capitolato speciale d'appalto. L'affidatario si assume, inoltre,	
	l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del	
	D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..	
	8. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni	
	normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi) e	
	secondo le indicazioni del Piano per la Sicurezza e coordinamento redatto	
	dal coordinatore per la sicurezza e coordinamento incaricato dal Comune di	
		11

Pogiano Milanese. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. L'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

9. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della stazione appaltante.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

11. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di

	svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior	
	favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti	
	collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai	
	commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non	
	aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di	
	validità del contratto.	
	5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della	
	stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle	
	assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che	
	prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei	
	propri dipendenti.	
	Art. 11. Garanzia fideiussoria definitiva.	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti	
	negli atti di gara da questo richiamati, l'Appaltatore ha presentato apposita	
	garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria numero	
	rilasciata in data dalla S.p.A. - Agenzia	
	di, per l'importo di euro	
	(...../.....) .	
	2. L'appaltatore si è avvalso delle riduzioni previste all'art. 93, comma 7,	
	del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. essendo in possesso delle relative	
	certificazioni come dichiarato in sede di gara e acquisite agli atti d'ufficio.	
		13

	3. Tale garanzia definitiva opera per tutta la durata del contratto.	
	4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.	
	5. La garanzia deve essere integrata, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.	
	6. Per quanto non previsto al presente punto si rinvia all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	Art. 12. Obblighi assicurativi.	
	1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi.	
	2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti	
		14

	e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione	
	del presente contratto.	
	3. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti e dell'art. 43	
	del Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato apposita polizza assicurativa	
	RCT E RCO n. emessa in data dalla Società	
 S.p.A. – ag., con validità dal	
e fino al	
	4. I rischi non coperti dall'assicurazione, gli scoperti e le franchigie si	
	intendono a carico esclusivo dell'Appaltatore.	
	5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della	
	polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di	
	efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di	
	provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il	
	Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della	
	cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del	
	maggior danno subito.	
	Art. 13. Subappalto.	
	1. Nel caso in cui l'impresa manifesti la volontà di avvalersi del	
	subappalto, la Stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà	
	autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle	
	modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii e	
	secondo le indicazione dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto.	
	L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente	
	committente per la prestazione oggetto di subappalto.	
		15

2. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Art. 14. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Per la risoluzione del contratto ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016, che le parti dichiarano di ben conoscere.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata (o PEC) con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:

a) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di gara;

b) inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001 l'aggiudicatario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Pogliano Milanese, nei tre anni precedenti. La sanzione prevista dall'art. 53

	comporta l'obbligo di restituire i compensi accertati e percepiti. Il Comune	
	procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui	
	all'art. 108 del Codice.	
	5. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX NORMATIVA ANTIMAFIA	
	(art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011), il presente contratto è sottoposto	
	a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in	
	qualunque momento, comunicazione attestante, a carico della Società	
	medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto	
	di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi	
	relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.	
	Art. 15. Cessione del contratto e cessione dei crediti.	
	1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, è	
	vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, pena la nullità	
	dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, D.Lgs. n.	
	50/2016 e ss.mm.ii..	
	2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto	
	dell'articolo 106 del D.Lgs. n°50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991 n°52, a	
	condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario	
	finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto	
	di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione	
	Appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. n°50/2016,	
	prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal	
	responsabile del procedimento.	
	3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto	
		17

indicato dall'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Art. 17. Controversie.

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'appalto, fatti salvi i tentativi di composizione bonaria della vertenza e il ricorso alla transazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n. 50/2016, sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Milano.

Art. 18. Trattamento dei dati personali inerenti al contratto.

1. Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

2. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 predisposta dalla Stazione Appaltante.

Art. 19. Approvazione specifica di clausole.

1. L'appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole DI SEGUITO RIPORTATE di cui agli articoli del presente contratto.

Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici, **Art. 4.** Prezzi, **Art.7.** Penali, **Art. 12.** Obblighi assicurativi, **Art. 14.** Risoluzione del contratto e recesso, **Art. 15.** Cessione contratto e cessione dei crediti e **Art. 17.** Controversie.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici a video e viene da me Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con

